



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

STATUTO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

NUOVA PROPOSTA

Art. 1 - Finalità istituzionali

1. L'Università degli Studi di Cagliari, di seguito denominata "Università" o "Ateneo", è un'istituzione pubblica dotata di personalità giuridica, sede primaria di libera ricerca e alta formazione, luogo di approfondimento, elaborazione critica e diffusione delle conoscenze. L'Università opera combinando in modo organico ricerca e didattica, per la crescita culturale e sociale nella prospettiva regionale, nazionale e internazionale.
2. L'Università, attraverso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, svolge l'attività sanitaria e di prevenzione nel territorio, funzionale ed integrata con i compiti istituzionali di didattica e di ricerca.
3. L'Università persegue le proprie finalità istituzionali in piena autonomia, in conformità e in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione della Repubblica Italiana e in adesione ai principi della Magna Charta delle Università europee.
4. L'Università opera per il raggiungimento delle proprie finalità con il concorso della comunità di docenti, ricercatori dirigenti, personale tecnico amministrativo e studenti, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità. L'Ateneo valorizza il pluralismo delle idee e lo sviluppo della persona.

Art.2 Autonomia

1. L'Università è dotata di autonomia scientifica, didattica, amministrativa, finanziaria e organizzativa, nell'ambito della normativa vigente e delle previsioni del presente Statuto.

2. L'Università, nell'ambito della propria autonomia, adotta i regolamenti e ogni altro provvedimento necessario o utile per l'organizzazione e l'attività delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio.

Art. 3 Principi

1. L'Ateneo persegue le proprie finalità istituzionali, definisce le proprie strutture e orienta la propria attività nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza delle informazioni e dei processi e di responsabilità verso la collettività. L'organizzazione delle strutture decentrate per la didattica e la ricerca avviene nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento di professori e ricercatori.

2. L'Università garantisce la partecipazione democratica ai processi decisionali di tutte le componenti universitarie nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto e dalle altre disposizioni attuative.

3. Nel rispetto del principio di libertà di insegnamento e della normativa sugli ordinamenti didattici, lo statuto e i regolamenti applicativi disciplinano i corsi di studio e l'attività didattica.

4. Le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca scientifica si realizza nel rispetto della libertà di ricerca dei professori e dei ricercatori e delle norme statutarie e regolamentari.

5. L'Università promuove e valorizza, in tutti gli ambiti della propria attività e a tutti i livelli, la qualità e il merito, anche con l'adozione di idonei sistemi di valutazione dei risultati didattici, scientifici e della funzionalità amministrativa.

6. Il rapporto tra l'amministrazione centrale e il sistema delle strutture decentrate per la didattica e la ricerca è definito nel rispetto dei principi dell'equilibrio funzionale e del coordinamento tra le diverse attività.

7. L'Università favorisce le attività culturali, ricreative, sportive e sociali, anche autogestite, di tutte le componenti universitarie.

8. Per la realizzazione delle finalità istituzionali, per garantire un armonico ed equilibrato sviluppo delle conoscenze nelle diverse aree della ricerca e della didattica e per una più funzionale organizzazione amministrativa e gestionale, l'Università utilizza la logica della programmazione annuale e pluriennale.

Art. 4 Rapporti con l'esterno

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 3 l'Università promuove lo sviluppo delle relazioni con altre Università e Centri di ricerca, quale

strumento di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e occasione di verifica e arricchimento delle conoscenze.

2. L'Università favorisce le iniziative di cooperazione interuniversitaria per le attività di studio, di didattica e di ricerca e il rafforzamento del processo di internazionalizzazione, anche attraverso la mobilità dei docenti e degli studenti, la realizzazione di progetti relativi a iniziative e programmi di studio di didattica e di ricerca e la stipulazione di accordi culturali internazionali.

3. L'università concorre a realizzare un sistema universitario regionale competitivo e di qualità, anche in considerazione delle possibili opzioni federative e convenzionali consentite dalla legge.

4. L'Ateneo collabora con la Regione Autonoma della Sardegna e con gli altri enti pubblici e privati a programmi di sviluppo culturale, scientifico, sociale ed economico e opera per rimuovere gli ostacoli derivanti dalla sua condizione insulare.

5. Nel conseguimento dei propri fini istituzionali e per promuovere attività formative, di ricerca e di servizio, l'Ateneo può partecipare a società di capitali e a istituzioni ed enti senza fini di lucro nei modi e nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 5 Diritto allo studio

1. L'Università, in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione e delle leggi in materia di diritto agli studi universitari, riconosce e concorre a garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti, anche se privi di mezzi, agevolando gli studenti capaci e meritevoli.

2. L'Università favorisce e attiva forme di collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna e con le altre istituzioni coinvolte nei diversi gradi di istruzione, al fine di potenziare i servizi e gli interventi per assicurare il successo formativo degli studenti.

3. A tal fine l'Università organizza i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.

4. L'Università garantisce la piena inclusione delle persone interessate da disabilità nelle attività lavorative, culturali, didattiche e di ricerca, favorendo con ogni mezzo e strumento l'accessibilità, la fruizione e la partecipazione delle stesse.

5. L'Università garantisce agli studenti spazi e attrezzature adeguati per favorire la fruizione dell'attività didattica e per l'esercizio del diritto di assemblea secondo la normativa vigente.

Art. 6 Ricerca scientifica

1. L'Università, favorisce l'accesso delle proprie componenti ai fondi destinati alla ricerca universitaria e promuove la partecipazione a

programmi di ricerca delle amministrazioni dello Stato, di Enti pubblici o privati e di istituzioni ed enti comunitari, stranieri ed internazionali, nel rispetto delle relative normative.

2. L'Università promuove e riconosce il merito scientifico attraverso sistemi di valutazione dei risultati della ricerca e riscontri nell'assegnazione delle risorse.

3. L'Università assicura l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca anche presso centri italiani, comunitari, esteri ed internazionali, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

4. L'Università promuove la ricerca di base quale attività fondante dei propri compiti individuando specifici finanziamenti .

5. L'Università, nel riconoscere l'importanza della ricerca scientifica finalizzata e dei rapporti con il mondo della produzione, vigila affinché l'instaurazione e lo svolgimento di tali rapporti siano coerenti e compatibili con i propri fini istituzionali e promuove politiche per il trasferimento tecnologico e la valorizzazione imprenditoriale dei risultati della ricerca e delle innovazioni da parte di tutte le componenti dell'Ateneo.

Art. 7

Istruzione e formazione

1. L'Università provvede a tutti i livelli della formazione universitaria e rilascia, ai sensi di legge, i relativi titoli.

2. L'Università favorisce le attività di tutorato e gestisce, in forma diretta ed indiretta, corsi di orientamento e riallineamento degli studenti, anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori nonché attività destinate a favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.

3. L'Università cura il costante accrescimento del livello culturale e professionale del proprio personale tecnico e amministrativo, anche con appositi corsi di formazione ed aggiornamento.

4. L'Università può attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e prevedendo eventuali oneri a carico dei destinatari, iniziative e progetti didattici, culturali ed educativi di preparazione, perfezionamento ed aggiornamento per studenti, personale docente e non docente e anche rivolti all'esterno, secondo le tipologie e le modalità che riterrà più opportune. L'università può altresì partecipare alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio .

5. L'Università istituisce, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, a favore di giovani laureati, contratti di formazione e borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento anche all'estero. Istituisce le borse di studio necessarie per i corsi di dottorato.

6. Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, relative ai Corsi di studio, l'Università può stipulare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, contratti di diritto privato in conformità alle disposizioni di legge e ai regolamenti interni.

Art. 8
Servizi

1. Nell'ambito delle finalità istituzionali di didattica e di ricerca e nel rispetto dei regolamenti interni, l'Università, tramite le proprie strutture, può svolgere attività di servizio e di consulenza a terzi.
2. L'Università può autorizzare l'Azienda Ospedaliero Universitaria a stipulare apposite convenzioni, prioritariamente con enti pubblici, per garantire ai professori e ricercatori già in organico, le attività integrate assistenziali, di didattica e di ricerca che non possono svolgersi all'interno dell'Azienda stessa.